



Guardia di Finanza

POS. CNR 658/14  
ADP. CNR EN. N. 26574



## **ACCORDO QUADRO**

**tra la**

**GUARDIA DI FINANZA**

**ed il**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

07



Guardia di Finanza

MMCNT - CNR - Amministrazione Centr

it.:

Cl:

F:

**N. 0069259**

**25/09/2014**



Consiglio  
Nazionale delle  
Ricerche

**ACCORDO QUADRO  
tra la  
GUARDIA DI FINANZA**

(d'ora innanzi denominata GDF), in persona del suo Comandante Generale di Corpo d'Armata Saverio Capolupo, con sede in Viale XXI Aprile, 55 Roma, cap - 00162 (codice fiscale 80194230589),

ed il

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

(d'ora innanzi denominato CNR), in persona del suo Presidente, Prof. Luigi Nicolais, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185 (codice fiscale 80054330586),

di seguito anche indicati come "Parti",

**VISTA**

la legge 241 del 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**PREMESSO CHE**

La GDF, in ossequio alla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189, svolge attività di prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria.

La GDF concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla difesa politico-militare delle frontiere. Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha previsto, in attuazione dei principi direttivi della legge n. 78/2000: la missione della GDF come Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria; l'affermazione del ruolo esclusivo della GDF quale polizia economica e finanziaria in mare; la legittimazione del Corpo a promuovere e sviluppare, come autorità competente nazionale, iniziative di *cooperazione internazionale* con gli organi collaterali esteri ai fini del contrasto degli illeciti economici e finanziari, avvalendosi anche di dodici ufficiali da distaccare in qualità di esperti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. In riferimento agli anzidetti compiti Istituzionali del Corpo della GDF, annualmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze emana una Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione che individua le priorità politiche e gli obiettivi strategici che i Centri di Responsabilità Amministrativa di 1° livello, e quindi anche la GDF, debbono conseguire.

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici che privati.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

### **CONSIDERATO CHE**

Le Parti hanno già collaborato e collaborano nell'ambito di Accordi ed Intese stipulate su scala regionale;

la collaborazione tecnica, scientifica ed operativa tra CNR e GDF consente di ottimizzare i risultati attesi e **l'utilizzo delle risorse economiche disponibili in campo nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;**

il CNR è impegnato in molteplici progetti di ricerca di potenziale interesse per la GDF in tema di tutela e monitoraggio dell'ambiente terrestre e marino, di sicurezza, di contrasto ai traffici illeciti, etc.;

il CNR, nell'ambito delle proprie attività di ricerca sui temi innanzi citati, intrattiene continui rapporti di collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia pubbliche che private, nonché con la comunità scientifica accademica.

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE**

#### **Articolo 1**

#### **(PREMESSE)**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

#### **Articolo 2**

#### **(FINALITA')**

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e la GDF. La collaborazione sarà finalizzata alla conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche-operative e di sviluppo congiunte e sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
  - a. nel presente Accordo quadro;
  - b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all' Art. 5 del presente accordo;
  - c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.
2. Le tematiche congiunte riguarderanno principalmente:
  - a. la tutela ed il monitoraggio della qualità ambientale e con essa degli ecosistemi, della biodiversità e della salute umana;
  - b. l'azione preventiva e repressiva attraverso il contrasto di forme di sversamento di inquinanti in mare e dei traffici illeciti di rifiuti;
  - c. la gestione integrata dell'informazione ambientale con finalità di analisi dei fenomeni e di orientamento delle azioni investigative.



Altre tematiche di interesse comune, a livello nazionale e locale, potranno essere vagliate, di volta in volta, sulla base di eventuali esigenze rappresentate dalle parti.

3. Particolare attenzione verrà dedicata al trasferimento di conoscenze tecnico scientifiche facilitando le più opportune sinergie. A tal fine le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e della GDF potranno effettuare, reciprocamente, significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. La predetta collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune e potrà altresì consentire di sviluppare iniziative specifiche in tematiche che verranno definite nelle successive convenzioni operative.

### Articolo 3

#### (COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO)

1. Il CNR e la GDF concordano di costituire un Comitato di indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:
  - a. indirizzo strategico e definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione, **utilizzando risorse economiche regionali, nazionali ed europee;**
  - b. supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
  - c. proposta di eventuali modelli organizzativi/operativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l'individuazione di appositi gruppi di lavoro;
  - d. approvazione delle proposte/iniziativa, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta alle Pubbliche Amministrazioni e/o altri soggetti interessati;
  - e. proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
  - f. predisposizione, con cadenza periodica, di situazioni sullo stato di attuazione delle iniziative rientranti nel presente Accordo;
  - g. proposta di iniziative comuni per la pubblicizzazione, lo sfruttamento scientifico e la pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.
2. Il Comitato è composto di diritto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Comandante Generale della GDF o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dal Comandante Generale della GDF.
3. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.
5. Il Comitato nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nel precedente art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.



## **Articolo 4**

### **(OBBLIGHI DELLE PARTI)**

1. Le Parti si impegnano a:
  - a. avvalersi del Comitato di cui al precedente Art. 3 per la definizione di programmi e progetti di ricerca in risposta a bandi a livello internazionale e nazionale;
  - b. sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
  - c. consentire il reciproco accesso a dati e/o informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente accordo nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti e delle limitazioni di sfruttamento della Parte che li ha prodotti. Resta fermo che non sarà consentito l'accesso a banche dati istituite per finalità esclusive

## **Articolo 5**

### **(CONVENZIONI OPERATIVE)**

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo, unitamente al numero e al profilo professionale delle risorse umane interessate, saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane appositamente dedicate.
2. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di ricerca e la sensoristica del CNR e dei mezzi aeronavali della GDF che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime.
3. Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dal Comitato di Indirizzo e sottoscritte dai direttori delle strutture di ricerca interessate delle parti coinvolti secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna parte.
4. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
5. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

## **Articolo 6**

### **(DURATA DELL'ACCORDO)**

1. L'accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le attività relative ai singoli temi di cui all'Art. 2 avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.



2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato Consultivo di cui all'Art. 3 del presente accordo.
3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'Art. 2 di cui al presente accordo.

## **Articolo 7**

### **(IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)**

1. Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti ad esclusione delle spese di missione di cui al comma 3 dell'Art. 3 del presente accordo.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

## **Articolo 8**

### **(DIFFUSIONE DEI RISULTATI)**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

## **Articolo 9**

### **(RISERVATEZZA)**

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli



obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

## Articolo 10

### (FORO COMPETENTE)

1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
3. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.


Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.  
Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, il **25 SET. 2014**

per

**LA GUARDIA DI FINANZA**

**Il Comandante Generale  
Gen. C.A. Saverio Capolupo**



per

**IL CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLE RICERCHE**

**Il Presidente  
Prof. Luigi Nicolais**

